

Tribunale di Pescara, sez. Lavoro
Sentenza 1 marzo 2012

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 7.10.2010 R.A. esponeva che dal luglio 2000 al novembre 2003 era stata assunta ed aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'AUSL di Pescara in forza di plurimi contratti a termine, con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico e.d.p. - cat. B -.

Esponendo altresì che a decorrere dall'1.7.2005 al 28.02.2009 aveva stipulato con l'AUSL una molteplicità di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e tuttavia, durante la vigenza degli stessi, ella aveva continuato ad operare presso il C.U.P. del Distretto Sanitario di Base di Pescara Nord, espletando le stesse pregresse mansioni, consistite in: servizio agli sportelli ed al telefono per rendere informazioni all'utenza in ordine alla effettuazione delle prenotazioni; riscossione dei ticket; contabilizzazione degli incassi giornalieri; adempimenti relativi alla scelta e/o revoca dei medici, nonché alle esenzioni di legge.

In relazione al periodo regolamentato dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prospettava la natura subordinata del rapporto che ne era derivato, con conseguente diritto di essa ricorrente al differenziale trattamento retributivo, da commisurarsi, ai sensi dell'art. 2126 c.c., a quello previsto dalla contrattazione collettiva di comparto nei confronti del personale in regime di dipendenza inquadrato nella qualifica di Operatore Tecnico e.d.p. (cat. B).

E dunque chiedeva che l'adito Tribunale volesse:

"a) accertare e dichiarare che la ricorrente, nel periodo temporale 11/7/2005 - 28/2/2009, ha svolto prestazioni di lavoro subordinato di operatore tecnico e.d.p. dell'Azienda U.S.L. di Pescara;

b) per l'effetto, condannare l'Azienda U.S.L. di Pescara, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente di tutti gli emolumenti che ella avrebbe avuto diritto di percepire quale operatore tecnico e.d.p. (cat. B) alle sue dipendenze, detratti i compensi già erogati in virtù dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui in premessa, nella misura complessiva di Euro 37.346,45, come risultante dall'allegato conteggio, ovvero nella

diversa misura che sarà ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 36 della Cost., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo, nonché alla connessa regolarizzazione contributiva."

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Nel resistere in giudizio la convenuta contestava la fondatezza della domanda ex adverso azionata ed insisteva per la reiezione della stessa, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e competenze processuali.

Così radicatosi il contraddittorio, espletatasi l'istruttoria, all'odierna udienza, preceduta da deposito di memorie illustrative autorizzate, aveva luogo la discussione ed all'esito la controversia era decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

La domanda azionata nel presente giudizio muove dall'assunto della fittizietà dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa succedutisi tra le parti dall'1 1.7.2005 al 28.2.2009, nel senso che, a dispetto della qualificazione in siffatti termini conferita ai predetti contratti, in concreto la ricorrente avrebbe eseguito le sue prestazioni lavorative in regime di subordinazione.

Ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n. 165 del 2001 è consentito alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative in materia non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

E' ben consapevole il giudicante dell'orientamento giuri giurisprudenziale a tenore del quale la mancanza di un atto di nomina oppure l'espresso conferimento di incarico professionale non sono di per sé ostativi alla configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, ove di questo sussistano in concreto gli indici rivelatori, quali la natura pubblica non

economica dell'ente, la volontà univocamente manifestata dal medesimo ente di inserire il lavoratore nella propria organizzazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro e, più specificatamente, la subordinazione gerarchica. Con la conseguenza che in siffatta situazione è consentito al lavoratore interessato rivendicare il diritto al trattamento economico ed alle connesse prestazioni previdenziali e contributive in applicazione dell'art. 2126 c.c.-

Nondimeno, ai fini della declaratoria del diritto del lavoratore al risarcimento del danno dedotto in giudizio il giudice deve accertare la sussistenza dell'evento dannoso; stabilire se il danno sia qualificabile come "danno ingiusto"; accertare, sotto il profilo causale, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva o omissiva) della pubblica amministrazione; verificare se l'evento dannoso sia imputabile a colpa o dolo della p.a.-

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame è doveroso prioritariamente dare atto della qualificazione del rapporto come recepita dalle parti in sede di sottoscrizione dei contratti richiamati nel ricorso introduttivo. Come sono altresì incontestabili la validità e la genuinità dei medesimi atti negoziali, giacché sottoscritti nella libera disponibilità delle parti e nella consapevolezza della preordinazione degli stessi al soddisfacimento di esigenze aziendali perseguibili anche mediante rapporti di lavoro di natura collaborativa, esigenze, queste, nel caso di specie connesse alla realizzazione del progetto denominato "Riduzione delle liste di attesa", finalizzato all'offerta all'utenza di livelli assistenziali rispondenti ai canoni di cui agli artt. 32 e 97 Cost; il tutto nella impossibilità, in capo all'Azienda, di procedere ad assunzioni di personale in regime di dipendenza e, al tempo stesso, nel rispetto delle risorse finanziarie all'occorrenza apprestate dalla Regione.

Con riguardo, poi, alle modalità evolutive del rapporto intrattenuto dalla ricorrente, come emerse in sede di istruttoria orale, è innegabile una vicinanza delle stesse con quelle tipiche della subordinazione. Nondimeno, è altrettanto doveroso evidenziare che siffatte modalità operative, per un verso non sono incompatibili con gli obblighi insiti anche in un rapporto di collaborazione e, per altro verso, hanno tuttavia mantenuto alcune differenziazioni dal regime della subordinazione, quali: la documentazione degli orari di servizio; la gestione dei riposi e delle ferie; le modalità di assoggettamento della lavoratrice alla subordinazione gerarchica del responsabile della struttura di appartenenza. Profili, questi,

che non consentono di omologare quella ricoperta dalla ricorrente alla posizione specifica del pubblico dipendente.

Da ultimo, anche nell'ottica dell'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2126 c.c., non appare appropriato, ai fini del risarcimento del danno rivendicato dalla ricorrente, il criterio dell'automatico adeguamento al trattamento retributivo di spettanza del dipendente di pari livello, occorrendo pur sempre considerare i vantaggi (beneficiati dalla lavoratrice) connessi alle modalità di accesso al rapporto di lavoro ed al regime delle incompatibilità, ai quali è invece assoggettato il dipendente pubblico.

E dunque la scrutinata domanda deve essere disattesa, apparendo essa destituita di fondamento giuridico.

Quanto alle spese del giudizio, la complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle stesse tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro così provvede:

Respinge il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.